



ENAC

CIRCOLARE

SERIE ECONOMICO AMMINISTRATIVA LEGALE

Data: 05/12/2016

EAL-15A

AUTORIZZAZIONE VOLI DI LINEA SU ROTTE EXTRA-UE, SORVOLI E SCALI TECNICI

L'appartenenza di una Circolare ad una serie specifica è rappresentativa della materia in essa prevalentemente trattata. L'applicabilità o meno della Circolare ai diversi soggetti (operatori, gestori aeroportuali, etc.) deve essere tuttavia desunta dai contenuti di essa.

A



Circolare

EAL-15A

Autorizzazione voli di linea su rotte extra-UE, sorvoli e scali tecnici

05/12/2016

pag. 2 di 16

STATO DI AGGIORNAMENTO

Revisione	Data	Motivo della Revisione
Basica	03/04/2007	Prima edizione della circolare
A	05/12/2016	Eliminazione del processo di notifica dei voli comunitari e razionalizzazione delle procedure di autorizzazione dei servizi di linea su rotte extra-UE, dei sorvoli e scali tecnici.

Handwritten mark



INDICE

1. PREMESSA E SCOPO.....	4
2. APPLICABILITA'.....	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
4. DEFINIZIONI	7
5. AUTORIZZAZIONI PER VOLI DI LINEA SU ROTTE EXTRA-UE	8
5.1 Vettori di parte italiana.....	8
5.2 Vettori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.....	9
5.3 Voli operati con aeromobili in noleggio (wet lease in)	10
5.4 Modifiche al programma autorizzato.....	11
6. REGIME PER I SORVOLI E GLI SCALI TECNICI DEI VETTORI EXTRA-UE	12
7. MODALITA' DI COMUNICAZIONE	13
8. CONTROLLI	13
9. COORDINAMENTO DEGLI ORARI DI SCALO	14
10. DECORRENZA.....	14

ALLEGATI:

Allegato A - Standard form for regular services

Allegato B - Standard form for code shared regular services



1. PREMESSA E SCOPO

La prima edizione della circolare EAL-015, denominata "Notifica voli comunitari, autorizzazioni voli di linea e regime sorvoli e scali tecnici", fu emanata il 3 aprile 2007 allo scopo di recepire le innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 96/2005 di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione e di definire in un unico strumento normativo le procedure di accesso alle rotte intracomunitarie da parte dei vettori dell'Unione Europea, il procedimento di autorizzazione dei voli di linea su rotte extra-UE da parte dei vettori UE ed extra-UE, nonché il regime dei sorvoli e degli scali tecnici.

La presente edizione, che abroga e sostituisce la precedente, ha lo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi e di adeguare la disciplina dei procedimenti alla normativa intervenuta.

In particolare, viene eliminato l'obbligo di notifica dei voli intracomunitari interessanti il territorio nazionale da parte di vettori dell'Unione europea. Sono inoltre razionalizzati, a seguito dell'esperienza maturata nell'applicazione delle norme del codice della navigazione e delle nuove procedure di competenza EASA, i procedimenti di autorizzazione dei servizi aerei di linea su rotte extra-UE e il regime dei sorvoli e degli scali tecnici.

2. APPLICABILITA'

Ferma restando la disciplina derivante dai vigenti accordi internazionali in materia, la presente circolare si applica ai vettori dell'Unione Europea, o ad essi equiparati (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) e ai vettori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che esercitano a titolo oneroso l'attività di trasporto aereo di linea su rotte extra-UE, nonché ai vettori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che effettuano il sorvolo e lo scalo tecnico sul territorio nazionale.

La circolare non si applica ai vettori dell'Unione Europea che effettuano servizi aerei intracomunitari. Per tali servizi Assoclearance comunica all'ENAC - Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze i dati relativi alle nuove rotte attivate.

La designazione dei vettori per l'effettuazione dei servizi aerei di linea su rotte extra-UE oggetto di accordi aerei internazionali è disciplinata dalla circolare EAL-14B.



Per i servizi aerei non di linea (charter) su rotte extra-UE trovano applicazione il Regolamento ENAC "Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell'Unione Europea" del 21 dicembre 2015 e la circolare applicativa EAL-23.

Al trasporto aereo di merci pericolose, in attesa dell'emanazione di apposite disposizioni procedurali da parte dell'ENAC, si applicano il Regolamento ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose" ed. 1 del 31 ottobre 2011, l'Annesso 18 ICAO e le ICAO Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc. 9284).

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, ratificata con D.lgs. 6 marzo 1948, n. 616;
- Accordo sul transito nei servizi aerei internazionali stipulato a Chicago il 7 dicembre 1944, ratificato con legge 2 maggio 1983, n. 306;
- Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;
- Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e successive modificazioni e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE e successive modificazioni ed integrazioni;

**Circolare**

EAL-15A

Autorizzazione voli di linea su rotte extra-UE, sorvoli e scali tecnici

05/12/2016

pag. 6 di 16

- Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il Regolamento (CE) n. 2320/2002;
- Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante "Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità";
- Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione del 5 ottobre 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008;
- Codice della Navigazione, in particolare art. 776, 781, 784, 785, 788, 794;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Art. 28, comma 8 bis del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante: "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
- Regolamento ENAC "per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano, edizione 1 del 12 settembre 2006;
- Regolamento ENAC "Trasporto aereo delle merci pericolose"- edizione 1 del 31 ottobre 2011;
- Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, aggiornato agli ultimi emendamenti;
- Circolare EAL 14B "Designazione dei vettori per l'accesso al traffico su rotte esterne all'Unione Europea" del 19 dicembre 2014;
- Circolare EAL 16A "Licenza di esercizio di trasporto aereo" del 23 dicembre 2015.



4. DEFINIZIONI

Accordi aerei: per accordi aerei si intendono gli accordi globali vigenti tra UE e Stati extra-UE e gli accordi bilaterali vigenti tra Italia e Stati extra-UE, stipulati per la disciplina dei servizi di trasporto aereo su rotte esterne al territorio dell'Unione Europea.

Accordo di code sharing: accordo di collaborazione commerciale tra vettori aerei con cui un vettore (operating carrier) si obbliga a effettuare, su una o più rotte determinate, i servizi di trasporto commercializzati dall'altro vettore (marketing carrier), con la condivisione dei rispettivi codici di volo.

Contratto di wet-lease (noleggio aeromobile con equipaggio): contratto tra vettori aerei in virtù del quale l'impiego dell'aeromobile avviene in accordo alle specifiche del Certificato di Operatore Aereo (COA) del noleggiante (lessor).

Designazione: atto con il quale lo Stato titolare di diritti di traffico su rotte extra UE, in base ad un accordo aereo, individua e comunica alle Autorità della controparte i vettori aerei assegnatari dei diritti stessi.

Scalo tecnico: sosta per motivi tecnici di un aeromobile, senza imbarco o sbarco dei passeggeri.

Servizio aereo di linea (Rif. Regolamento (CE) n. 1008/2008): una serie di voli destinati al trasporto a titolo oneroso di passeggeri, di merci e/o di posta, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
- i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti, in base ad un orario pubblicato, oppure con regolarità e frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente.



Sorvolo: passaggio in volo su un determinato territorio, disciplinato dall'Accordo sul transito nei servizi aerei internazionali stipulato a Chicago il 7 dicembre 1944.

Vettore dell'Unione Europea: un vettore aereo con licenza d'esercizio in corso di validità rilasciata da un'autorità competente per il rilascio delle licenze a norma del Capo II del Regolamento (CE) n. 1008/2008.

Vettore nazionale: un vettore aereo con licenza d'esercizio in corso di validità rilasciata dall'ENAC ai sensi della circolare EAL16A.

5. AUTORIZZAZIONI PER VOLI DI LINEA SU ROTTE EXTRA-UE

L'esercizio dei servizi aerei di linea su rotte extra-UE è soggetto all'autorizzazione dell'ENAC-Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze.

Le richieste di autorizzazione sono inviate agli indirizzi di posta elettronica indicati al successivo paragrafo 7, punti 1-3, almeno 60 giorni lavorativi prima dell'inizio della stagione di traffico IATA cui la richiesta fa riferimento, se non diversamente indicato nell'accordo aereo internazionale applicabile.

Nella richiesta è indicata la programmazione dei collegamenti che il vettore intende effettuare nella stagione di traffico, secondo la traccia indicata nell'allegato A della presente circolare.

In caso di operazioni in *code sharing* la richiesta è formulata in conformità all'allegato B, allegando copia del contratto di *code sharing*.

5.1 Vettori di parte italiana

Fermo restando quanto stabilito negli accordi aerei vigenti, sono considerati vettori di parte italiana i vettori nazionali nonché quelli dell'Unione Europea in possesso dei requisiti previsti dagli accordi aerei e dalle normative vigenti in Italia.

I vettori di parte italiana interessati presentano richiesta di autorizzazione con le modalità indicate al precedente paragrafo 5.



La richiesta è valutata tenuto conto di quanto previsto dall'accordo aereo vigente con il Paese interessato, dalla convenzione stipulata dall'ENAC con il vettore ai sensi della circolare EAL-14B, dai programmi operativi presentati e dalle previsioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008 applicabili.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi servizi non disciplinati da un accordo aereo vigente con il Paese di destinazione, l'ENAC può rilasciare un'autorizzazione condizionata alla successiva approvazione dei programmi operativi da parte delle Autorità estere interessate.

5.2 Vettori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea

Per i vettori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che intendono operare collegamenti aerei di linea con l'Italia in base ad accordi aerei vigenti, la richiesta di autorizzazione è subordinata alla preventiva designazione da parte dello Stato di appartenenza.

Nei casi in cui l'accordo non preveda la designazione, il vettore presenta all'ENAC una copia dell'autorizzazione rilasciata dalle Autorità dello Stato di appartenenza.

La richiesta di autorizzazione è presentata con le modalità indicate al precedente paragrafo 5.

La richiesta è valutata tenuto conto di quanto previsto dall'accordo aereo vigente con il Paese interessato e dai programmi operativi presentati.

Qualora i diritti di traffico richiesti non siano regolati da un accordo aereo, la richiesta di concessione di diritti extra accordo è presentata dalle Autorità estere interessate.

L'autorizzazione ai vettori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea che intendono operare per la prima volta in Italia è subordinata al possesso della "Third Country Operator Authorization" (TCO) rilasciata dall'EASA ai sensi del Regolamento (UE) n. 452/2014 e all'accreditamento da parte dell'ENAC.

La richiesta di accreditamento deve essere presentata almeno 60 giorni lavorativi prima dell'inizio della stagione di traffico IATA, unitamente alla richiesta di autorizzazione e alla seguente documentazione:

- a) Programma di Sicurezza approvato dalla Autorità dell'Aviazione Civile del Paese di appartenenza, corredato da una dichiarazione dell'Autorità stessa che ne attesta la conformità ai requisiti previsti dall'Annesso 17 ICAO;



b) certificato di assicurazione, in corso di validità, conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 785/2004.

Qualora necessario, la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo richiede ulteriore documentazione in aggiunta a quella sopra indicata.

La richiesta di accreditamento è accolta a condizione che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

- a) rispondenza tra i contenuti della "TCO Authorization" relativi agli aeromobili da utilizzare per i voli in Italia e il Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità;
- b) approvazione del Programma di Sicurezza del vettore da parte della competente Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile corredata da una dichiarazione dell'Autorità stessa che ne attesti la conformità ai requisiti previsti dall'Annesso 17 ICAO;
- c) presenza di copertura assicurativa in corso di validità, conforme al Regolamento (CE) n. 785/2004.

La Direzione Sviluppo Trasporto Aereo informa il vettore dell'esito della procedura di accreditamento.

L'accREDITAMENTO resta valido a condizione che:

- a) la "TCO Authorization" rilasciata dall'EASA non sia stata sospesa o revocata;
- b) l'accREDITAMENTO non sia sospeso o revocato dall'ENAC o il vettore non vi abbia rinunciato;
- c) la copertura assicurativa sia in corso di validità;
- d) tutti gli aggiornamenti al Programma di Sicurezza del vettore risultino approvati dalla competente Autorità Nazionale dell'Aviazione Civile.

5.3 Voli operati con aeromobili in noleggio (wet lease in)

Fermo restando quanto stabilito dai Regolamenti (CE) n. 1008/2008 e (UE) n. 965/2012, i vettori che intendono operare con un aeromobile impiegato sulla base di un contratto di *wet lease* ACMI (*Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance*) sono tenuti a completare l'istanza di autorizzazione con la documentazione di seguito indicata:

- a) copia del contratto di *wet lease*, completo di eventuale annesso relativo alle rotte da operare;

A



- b) copia dell'approvazione al *wet lease* rilasciata dall'Autorità competente dello Stato del vettore richiedente l'autorizzazione (*approval*);
- c) copia della certificazione assicurativa redatta in conformità con quanto stabilito nel contratto di *wet lease* relativamente alle responsabilità assicurative.

Se ritenuto necessario la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze richiede la produzione di ulteriore documentazione.

La suddetta documentazione non è richiesta ai vettori in possesso di licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC.

L'impiego di aeromobili inseriti nel COA di un vettore di Paese non appartenente all'Unione Europea non accreditato dall'ENAC potrà essere autorizzato solo dopo la positiva conclusione della procedura di accreditamento del medesimo vettore indicata al paragrafo 5.2.

5.4 Modifiche al programma autorizzato

Sono soggetti all'autorizzazione della Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze:

1. l'inserimento nel programma stagionale autorizzato di uno o più servizi su rotta non autorizzata;
2. le seguenti modifiche al programma autorizzato apportate per un periodo superiore ai due mesi consecutivi:
 - cancellazione di servizi autorizzati;
 - inserimento di frequenze e/o servizi addizionali su rotte già autorizzate;
 - *re-routing* di un servizio per inserimento, sostituzione o cancellazione di uno scalo all'interno del medesimo Paese estero di provenienza/destinazione del servizio, fatti salvi i casi in cui si intende operare collegamenti in 5^a e 7^a libertà per i quali si richiamano le disposizioni contenute negli accordi;
 - sostituzione dell'aeromobile con altro aeromobile incluso nel COA del vettore o, per i vettori extra-UE, facente parte della flotta inclusa nell'archivio elettronico "Fleet Authorization Statuses" associato all'autorizzazione EASA "TCO";
 - variazione di giorno di operazione o di orario;
 - eventuale diversa tipologia di modifica da valutare di volta in volta.



La richiesta di modifica, debitamente motivata, è presentata almeno 5 giorni lavorativi precedenti l'inizio dei servizi, agli indirizzi di posta elettronica indicati al successivo paragrafo 7.

Eventuali rilievi da parte della Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze sono comunicati tempestivamente.

In caso di sostituzione dell'aeromobile con altro impiegato sulla base di un contratto di wet lease ACMI è necessario richiedere l'autorizzazione con le modalità indicate al precedente paragrafo 5.3.

L'autorizzazione non è necessaria per le modifiche indicate al precedente punto 2, qualora le stesse siano apportate per un periodo inferiore ai due mesi consecutivi e a condizione che non incidano sul rispetto delle intese bilaterali e sui diritti di traffico assegnati.

In questo caso il vettore è comunque tenuto a notificare la modifica, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi, agli indirizzi di posta elettronica indicati al successivo paragrafo 7. Il vettore riceverà comunicazioni dalla Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze nel caso in cui il servizio non possa essere operato secondo le modalità notificate.

6. REGIME PER I SORVOLI E GLI SCALI TECNICI DEI VETTORI EXTRA-UE

Il Codice della Navigazione all'art. 794 stabilisce la libertà di sorvolo del territorio nazionale a condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla normativa comunitaria o da Convenzioni internazionali, salva la facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.

L'Accordo relativo al Transito nei servizi aerei internazionali stipulato a Chicago il 7 dicembre 1944, ratificato con legge n. 306 del 2 maggio 1983, stabilisce per gli Stati contraenti la libertà di sorvolo e di scalo tecnico.

I vettori di Paesi extra-UE che hanno ratificato l'Accordo sul Transito sopra citato o con i quali vige un accordo aereo per la libertà di sorvolo e scalo tecnico non sono soggetti ad autorizzazione, ma all'obbligo di preventiva notifica dei voli all'indirizzo di posta elettronica indicato al successivo par. 7, punto 4, almeno 3 giorni lavorativi prima della data del volo.



Circolare

EAL-15A

Autorizzazione voli di linea su rotte extra-UE, sorvoli e scali tecnici

05/12/2016

pag. 13 di 16

La notifica indica:

- denominazione sociale del vettore;
- data delle operazioni;
- numero e codice di volo;
- percorso completo;
- tipo e marca di aeromobile;
- tipo di trasporto (passeggeri/cargo).

Negli altri casi è prescritta la preventiva autorizzazione. L'istanza, corredata delle predette indicazioni, deve pervenire all'indirizzo di posta elettronica indicato al successivo paragrafo 7, almeno 6 giorni lavorativi prima della data del volo.

In entrambi i casi, i vettori che per la prima volta sorvolano il territorio nazionale o vi effettuano uno scalo tecnico sono tenuti a presentare una copia del Certificato di Operatore Aereo (COA).

In caso di scalo tecnico, è inoltre richiesta una copia del Certificato di assicurazione, dal quale risulti che la polizza stipulata è conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 785/04 relativo ai minimi assicurativi per i vettori operanti all'interno dell'Unione Europea. La copertura assicurativa deve essere mantenuta in corso di validità.

7. MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni e la documentazione relative ai voli oggetto della presente Circolare sono inviate all'ENAC per posta elettronica ai seguenti indirizzi:

1. per i vettori di Paesi esteri: scheduled.permits@enac.gov.it
2. per i vettori di Paesi dell'UE: eu.aircarriers@enac.gov.it
3. per i vettori italiani: vettori.italiani@enac.gov.it
4. per i sorvoli e gli scali tecnici: overflights@enac.gov.it

8. CONTROLLI

Le Direzioni aeroportuali dell'ENAC effettuano controlli a campione sui voli oggetto della presente Circolare e informano la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo e Licenze delle eventuali difformità verificatesi nel corso della stagione di traffico rispetto agli operativi autorizzati o notificati.



9. COORDINAMENTO DEGLI ORARI DI SCALO

I vettori sono tenuti ad osservare le condizioni operative prescritte in via generale o specifica, nonché le disposizioni amministrative vigenti emanate dall'ENAC in materia di coordinamento degli orari di scalo ai fini della ricettività aeroportuale.

Gli orari di scalo sugli aeroporti coordinati ai sensi del Regolamento (CEE) n. 95/93 sono soggetti al preventivo coordinamento con Assoclearance.

10. DECORRENZA

La presente Circolare entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito internet dell'ENAC "www.enac.gov.it" e sostituisce la precedente circolare EAL-15 del 3 aprile 2007.

Il Direttore Generale
Dr. Alessio Quaranta

ALLEGATI:

Allegato A - Standard form for regular services

Allegato B - Standard form for code shared regular services



Allegato A

**STANDARD FORM FOR REGULAR SERVICES
"OPERATIONAL DETAILS"**

THE FOLLOWING FORMAT IS ONLY A TRACK.
THE CARRIER CAN MAKE SOME CHANGES TO THE FORMAT PROVIDED THAT THE REQUIRED ITEMS ARE STILL MAINTAINED*

Op.code	FitN.	DEP	ARR	Op.days	Dep.Time	Arr. Time	Effective date	Aircraft

*The file in Excel format has to be returned, together with the application for traffic rights, to the following e-mail box:
 - Third Country air carriers: scheduled_permits@enac.gov.it;
 - EU air carriers: eu.aircarriers@enac.gov.it;
 - Italian air carriers: vettori.italiani@enac.gov.it.



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
ITALIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY

Allegato B

**STANDARD FORM FOR CODE SHARED REGULAR SERVICES
"OPERATIONAL DETAILS"**

THE FOLLOWING FORMAT IS ONLY A TRACK.
THE CARRIER CAN MAKE SOME CHANGES TO THE FORMAT PROVIDED THAT THE REQUIRED ITEMS ARE STILL MAINTAINED*

Op.code	Mrk. code	Flt.N. OP. carrier	Flt.N. Mrk carrier	Routing	Op. days	Dep.Time	Arr. Time	Aircraft	Effective date

Marketing carrier connecting flights:

Flt.N.	Route

Change of gauge in..... If any

Stopover inIf any

*The file in Excel format has to be returned, together with the application for traffic rights, to the following e-mail box:
 - Third Country air carriers: scheduled.permits@enac.gov.it;
 - EU air carriers: eu.aircarriers@enac.gov.it;
 - Italian air carriers: vettori.italiani@enac.gov.it.